

Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DEL SINDACO

| REGISTRO GENERALE | | |
|-------------------|------------|--|
| Numero | Data | |
| 57 | 14-04-2023 | |

| OGGETTO: | DRDINANZA BOLLITURA ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO IN FRAZ | IONE | |
|----------|---|------|--|
| | OLTREFIUME PER UTILIZZO A SCOPI ALIMENTARI | | |

Vista la comunicazione pervenuta dall'ASL VCO – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione prot.n. 24910/SIAN del 14.04.2023 con la quale è stata segnalata la NON CONFORMITA' ai parametri del D .Lgs. n. 31/01 e s.m.i. dell'acqua prelevata presso punto di erogazione — acquedotto di Oltrefiume; Atteso che il consumo di acqua non conforme ai parametri di potabilità potrebbe arrecare pregiudizio alla salute pubblica;

Dato atto che il Dipartimento di Prevenzione Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. consiglia di utilizzare l'acqua per scopi alimentari previa bollitura;

Ritenuto quindi doversi adottare le precauzioni necessarie atte ad impedire conseguenze dannose per la salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa, a titolo precauzionale, che l'acqua attinta per scopi alimentari dall'acquedotto del Comune di Baveno nella Località OLTREFIUME <u>venga</u> <u>sottoposta</u> <u>a bollitura</u> prima dell'uso per scopi alimentari.

DISPONE

- la massima pubblicità della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune e con idonea forma di pubblicità presso la località interessata;
- la trasmissione all'ASL V.C.O. Dipartimento di Prevenzione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

- la trasmissione ad Acqua Novara V.C.O. S.p.A. - gestore del servizio idrico - per il seguito di competenza.

Gli incaricati del Comune e agli agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della ordinanza.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.) Piemonte entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza rimarrà in vigore fino a successivo provvedimento di revoca.

Il presente decreto viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Alessandro Monti